

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Art.1) Costituzione

Su iniziativa dei genitori, medici, infermieri, si è costituita l'Associazione Pisana Amici del Neonato Carlo Cipolloni, in sigla APAN.

L'associazione potrà utilizzare nella denominazione la locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo ONLUS.

Art. 2) Sede

La suddetta associazione ha sede in Pisa, presso la divisione di Neonatologia dell'Ospedale di S. Chiara di Pisa.

Art. 3) Scopo

L'Associazione riveste carattere di utilità sociale e non ha fine di lucro, si ispira alla Convenzione Internazionale dei Diritti dei Minori (O.N.U., 1989) ed ai concetti di globalità e di efficienza nell'assistenza perinatale.

Persegue i seguenti scopi, nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria, con esclusive finalità di solidarietà sociale:

1. discute i problemi e diffonde informazioni sulla prevenzione della nascita pretermine, del ritardo intrauterino di accrescimento delle malformazioni congenite, della mortalità e dei danni perinatali;
2. promuove studi e ricerche per migliorare l'assistenza del neonato e la diagnosi e il trattamento precoce, durante l'infanzia e l'adolescenza, delle patologie dell'età adulta per le quali il neonato con ritardo intrauterino di accrescimento ha aumentato rischio;
3. collabora con la divisione di neonatologia dell'Ospedale S. Chiara di Pisa per quanto riguarda la soluzione di problematiche organizzative comprendenti in particolare, l'aggiornamento scientifico, la dotazione di apparecchiature, le ricerche epidemiologiche e la valutazione a distanza dell'assistenza;
4. si interessa e cerca di risolvere, anche a livello politico e sociale, casi particolari di sequele legate alla patologia perinatale;
5. sostiene l'attività di organizzazioni volontarie di cooperazione allo sviluppo in relazione alla difesa dei diritti dei bambini e alla promozione della salute fin dalla nascita assumendo anche iniziative dirette compatibili con le finalità dell'associazione a livello nazionale ed internazionale;
6. svolge in genere ogni azione utile per il perseguimento delle finalità dell'associazione ed è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
7. l'associazione si occupa come scopo fondamentale dell'assistenza alle famiglie cui nasce un bambino pretermine o con patologie alla nascita ricoverato nell'UO di neonatologia dell'AOUP, attraverso azioni di orientamento, supporto e assistenza professionale e qualificata, concretizzabili sia in interventi psicologici e sociali in reparto che nell'assistenza durante il periodo di ricovero con l'accoglienza e ospitalità diurna e notturna delle madri e delle coppie genitoriali e attraverso interventi di supporto e collegamento di rete tra l'ospedale e il territorio.

Art.4) Patrimonio ed entrate dell'Associazione

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito da beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, o dagli avanzi netti di gestione.
2. L'iscrizione all'associazione è completamente gratuita, anche se è fatta salva la possibilità di divenire socio sostenitore, versando una quota associativa annua fissata dal Consiglio Direttivo.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi economici. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare eventuali versamenti.
4. I versamenti al fondo dell'Associazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato alla Associazione a titolo di versamento al fondo di dotazione.
5. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né per causa di morte.

Art.5) Fondatori, Soci, Benemeriti, Beneficiari dell'Associazione

1. Sono aderenti dell'Associazione:
 - I Fondatori;
 - I soci dell'Associazione;
 - I soci Sostenitori;
 - I Benemeriti dell'Associazione;
 - I Beneficiari dell'Associazione;
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando il diritto di recesso.
3. L'adesione all'Associazione comporta per l'associato di maggiore età, il diritto di voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.
 - Sono Fondatori coloro che partecipano alla costituzione dell'Associazione stessa.
 - Sono soci dell'Associazione coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza.
 - Sono soci sostenitori coloro che versano la quota associativa fissata dal Consiglio Direttivo.
 - Sono Beneficiari dell'Associazione coloro ai quali sono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere.
 - Sono Benemeriti dell'Associazione coloro che effettuano versamenti al fondo di dotazione ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
4. La divisione degli Aderenti nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti, nei confronti dell'Associazione.
5. Ciascun aderente ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.
6. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, con la quale dichiara di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvare ed osservare lo Statuto ed eventuali regolamenti.
7. Il Consiglio Direttivo deve provvedere riguardo le domande di ammissione entro trenta giorni dal loro ricevimento (per il computo del suddetto termine si applicano le norme che riguardano la sospensione feriale dei termini giudiziari). In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine stabilito, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esprimere la motivazione di detto diniego.
8. Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento manifestare la propria volontà di recedere dall'Associazione stessa: tale recesso, (salvo che si tratti di motivata giusta causa, caso nel quale il recesso ha effetto immediato) ha efficacia dall'inizio del primo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica della volontà di recesso.
9. In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all'associazione può esserne escluso con deliberazione del Consiglio Direttivo.
L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio Arbitrale di cui all'art.19 del presente statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

Art.6) Organi dell'associazione

1. Sono organi dell'associazione:
 - L'assemblea degli Aderenti all'associazione;
 - Il Presidente del Consiglio Direttivo;
 - Il vice-presidente del Consiglio Direttivo;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Segretario del Consiglio Direttivo;
 - Il Tesoriere;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti;
2. l'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.7) Assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.
2. L'assemblea si riunisce almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo (entro il 31 Marzo) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). La stessa inoltre:

- Provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo, del segretario, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - Delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
 - Delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - Delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - Delibera sulle modifiche al presente statuto;
 - Approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - Delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente Statuto;
 - Approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
 - Delibera sull'eventuale destinazione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge e dal presente statuto;
 - Delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. L'assemblea è convocata dal presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno.
 4. La convocazione avviene attraverso canali telematici o posta ordinaria almeno 8 giorni prima della riunione. La convocazione contiene l'oggetto, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
 5. La convocazione, almeno otto giorni prima della riunione, deve effettuarsi mediante comunicazione scritta tramite raccomandata a.r. contenente l'oggetto, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato due giorni prima della data prevista per la riunione.
 6. L'assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.
 7. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti. L'adunanza di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
 8. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ogni associato può farsi rappresentare da altro associato. Tuttavia nessun associato può rappresentare più di altri due associati.
 9. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo. Non è ammesso il voto per corrispondenza.
 10. Per la nomina del Presidente, l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione.
 11. L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice- Presidente.

Art. 8) Il Consiglio direttivo

1. L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da nove membri scelti tra gli associati , compresi il Presidente ed il Vice- Presidente, il Tesoriere.
2. I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili, fatta eccezione per il Consiglio direttivo eletto al momento della costituzione dell'associazione, che dura in carica un anno.
3. Qualora per qualsiasi motivo venga meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e occorre far luogo alla sua rielezione.
4. Nel caso in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio direttivo coopterà altri membri in sostituzione dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima assemblea , la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati;
5. Dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, fatto salvo il rimborso per eventuali spese documentate sostenute per ragioni della carica ricoperta.
6. Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
 - la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea,

ed in particolare tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in relazione agli indirizzi ricevuti;

- l'ammissione all'associazione di nuovi Aderenti;
 - la predisposizione annuale del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo;
7. Il Consiglio Direttivo può delegare tutti o parte dei suoi poteri al Comitato Esecutivo nonché attribuire incarichi ad altri associati o anche ad estranei il potere di compiere determinati atti in nome e per conto dell'Associazione.
 8. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno due consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
 9. Il Consiglio Direttivo è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite raccomandata a.r., nella quale dovrà essere indicato il giorno, l'ora, il luogo e l'oggetto della convocazione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio telegramma inoltrato almeno due giorni prima della data prevista per la riunione.
 10. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed è atto a deliberare, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e tutti i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.
 11. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o , in caso di sua assenza , o impedimento, dal Vice-Presidente.
 12. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualora siano presenti almeno la maggioranza dei suoi membri.
 13. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; l'espressione di astensione si computa come voto negativo; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione;
 14. Per le deliberazioni di straordinaria amministrazione (intendendosi comprese tra queste tutte quelle il cui valore comunque ecceda lire ventimilioni) occorre il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica.

9) Art. 9) Il Presidente

1. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'Associazione stessa di fronte ai terzi ed anche in giudizio su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.
2. Al Presidente dell'Associazione compete sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del Suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
4. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art.10) Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta lo stesso sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 11) Il segretario del Consiglio Direttivo

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro dei verbali Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo, nonché del libro degli Aderenti all'Associazione.

Art. 12) Libri dell'Associazione

1. Oltre la tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, del Comitato Esecutivo e dei Revisori dei

Conti nonché il Libro degli Aderenti all'Associazione.

2. I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia motivata istanza; le copie richieste sono fatte dall'Associazione a spese del richiedente.

Art. 13) Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile.

Art.14) Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre membri, con idonea capacità professionale. Gli stessi durano in carica tre anni, fatta eccezione per il collegio che si è formato al momento della costituzione dell'Associazione, la cui durata è di un anno.
2. L'incarico di Revisore dei conti è incompatibile con la carica di Consigliere.
3. Per la disciplina relativa al compenso valgono le norme dettate nel presente Statuto per i membri del Consiglio Direttivo.
4. I revisori dei conti curano la tenuta del Libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea e, senza diritto di voto, a quelle del Consiglio Direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell'associazione e dei relativi libri, danno pareri sui bilanci.

Art. 15) Bilancio Consuntivo e Preventivo

1. Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio preventivo ed un bilancio consuntivo.
2. Entro il 28 Febbraio di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. Entro il 30 Settembre di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
4. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall'associazione a spese del richiedente.

Art. 16) Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire utili anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa a meno, che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima unitaria struttura.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione, per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Art. 17) Scioglimento

L'associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 C.C.:

1. quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
2. per le altre cause di cui all'art. 27 C.C.

In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 18) Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro, amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti: in mancanza sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Pisa.

Art. 19) Legge applicabile

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel libro I Codice Civile e in subordine nel libro V del Codice Civile e leggi in materia.